



Area I – “Affari generali e del personale”

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

OGGETTO: [REDACTED] c/ C.C.I.A.A. di Roma – Giudice di Pace di Rimini – Ricorso ex D.Lgs. 150/2011 – R.G. n. 76/2026. Affidamento incarico e prenotazione di spesa a titolo di compenso professionale.

IL DIRIGENTE

Assistito dal Responsabile della Struttura “Affari Legali e Contenzioso”;

Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visti lo Statuto dell’Ente e l’art. 13 del D.P.R. 2.11.2005 n. 254 e s.m.i. e rilevato che, per effetto degli stessi ed in virtù dell’incarico di direzione dell’Area I “Affari Generali e del Personale”, conferito dal Segretario Generale con determinazione n. 57 del 22.12.2023, l’adozione del presente provvedimento rientra nella propria competenza;

Vista la determinazione del Segretario Generale n. 47 del 03.12.2025 con la quale è stato assegnato il budget direzionale 2026;

Visto il ricorso per la cancellazione di protesto illegittimo, acquisito agli atti con prot. n. 18789 del 04.02.2026, con cui il Sig. [REDACTED] ha adito il Giudice di Pace di Rimini affinché sia dichiarata l’illegittimità della levata del protesto a suo carico, relativo all’assegno postale n. 7250520654-00 dell’importo di € 10.370,00, iscritto nel Registro Informatico dei Protesti tenuto dalla Camera di Commercio di Roma e per l’effetto ordinato alla Camera di provvedere alla cancellazione definitiva e con effetto immediato del predetto protesto dal Registro Informatico con l’annotazione che lo stesso si considera come mai avvenuto, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio;

Rilevato che in data 12.09.2025 il Sig. [REDACTED] subiva la levata del protesto per mancato pagamento dell’assegno postale n. 7250520654-00 dell’importo di € 10.370,00 per difetto di provvista ex art. 2 L. 386/90 – “Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento”;

Preso atto che in data 07.01.2026 il Sig. [REDACTED] presentava, a mezzo posta elettronica certificata, istanza di cancellazione dal Registro Informatico del protesto, levato sull'assegno postale anzidetto, per levata erronea/illegittima asserendo che il protesto in oggetto veniva levato in relazione a un'obbligazione di pagamento che, al momento della presentazione del titolo all'incasso, era già giuridicamente inesistente;

Atteso che la Camera con Determinazione Dirigenziale Area VI n. 2026000004 del 09.01.2026, respingeva l'istanza considerato che la Legge 235/2000 non ha demandato alle Camere di Commercio alcun potere circa la possibilità di cancellare dal Registro Informatico il protesto di assegni se non a seguito di decreto di riabilitazione emesso dal Tribunale competente in base all'art. 17 della Legge 108/1996 o di provvedimento di sospensione e/o cancellazione dell'Autorità Giudiziaria;

Rilevato che, secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, in materia di pubblicazione dei protesti di cambiali, vaglia cambiari e di assegni, la Camera di Commercio svolge un'attività di carattere materiale dovendo osservare specifiche modalità dettate dalla legge e che, pertanto, non incorre in alcuna responsabilità nella pubblicazione degli elenchi;

Ravvisata, pertanto, la necessità che la Camera si costituisca nel giudizio in oggetto perché venga confermata la legittimità e la correttezza dell'attività amministrativa svolta in occasione della pubblicazione del protesto de quo;

Atteso che non vi è alcun dipendente abilitato alla professione di avvocato iscritto nell'Elenco Speciale;

Visto l'Elenco dei professionisti, predisposto a seguito dell'avviso pubblicato in data 21.11.2024 e valido fino al 31.12.2027;

Ritenuto, secondo le indicazioni del Segretario Generale cui compete per Statuto il rilascio della procura, di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81, l'incarico di patrocinare l'ente nel giudizio di cui in narrativa;

Visto il preventivo, acquisito con prot. n. prot. 18789 del 04.02.2026 con il quale l'Avv. Scafetta ha quantificato il compenso per la propria prestazione professionale in € 2.000,00, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto;

Visti l'art. 56, comma 1, lett h) del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici, riferito ai contratti esclusi nel settore legale, nonché l'articolo 13 che richiama l'applicazione dei principi enunciati negli articoli 1, 2 e 3 del medesimo Codice;

Tenuto conto di quanto statuito dal Consiglio di Stato con la Sentenza n. 2776/2025 pubblicata il 02.04.2025;

Atteso che anche per i contratti esclusi dall'applicazione del Codice dei contratti, nel cui novero rientra il singolo incarico di patrocinio legale finalizzato alla difesa in una specifica controversia giudiziale, è necessario acquisire il CIG a fini di tracciabilità e che, pertanto, al presente incarico è stato attribuito il CIG: BA544E9C6F;

Rilevato che il presente affidamento non è soggetto al versamento del contributo ANAC secondo quanto stabilito con Delibera della stessa Autorità n. 598 del 30.12.2024;

DETERMINA

- di affidare all'Avv. Salvatore Scafetta con studio in Roma Piazza Santi Apostoli n. 81 l'incarico di procedere alla costituzione in giudizio per conto della Camera nel giudizio introdotto dal Sig. [REDACTED] dinanzi al Giudice di Pace di Rimini, per i motivi di cui in premessa, eleggendo domicilio presso il suo studio;
- l'utilizzo delle somme previste nel suddetto budget in ragione di € 2.000,00 oltre spese generali, I.V.A e C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto, per la liquidazione dei compensi a favore del suddetto.

La spesa complessiva di € 2.918,24 viene imputata sul centro di costo n. A037 "Affari Legali e Contenzioso", mastro n. 3250 "PRESTAZIONE DI SERVIZI", Conto n. 325043 "Oneri Legali e Notarili", che presentano la necessaria disponibilità, mediante assunzione di prenotazione n. 188/2026.

IL DIRIGENTE DELL'AREA I
Roberto BOSCO

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
Laura LUCIOLI

"Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i."